

Codice A1816B

D.D. 12 marzo 2020, n. 627

P.I. n.6475 - Lavori di difesa spondale nel rio Rumiano in comune di Chiusa di Pesio (CN)

Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio



ATTO N. DD-A18 627

DEL 12/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. n.6475 - Lavori di difesa spondale nel rio Rumiano in comune di Chiusa di Pesio (CN)

Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio

In data 13/02/2020, il Comune di Chiusa di Pesio, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica del rio Rumiano, in comune di Chiusa di Pesio.

Con nota prot. n. 9785/A1816B del 28/02/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/2014.

Si ritiene che per l'opera di cui sopra, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Alberto Fazio, in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente intervento nel rio Rumiano da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904:

- difesa spondale in sinistra idrografica, a monte del guado esistente, mediante scogliera in massi di cava per una lunghezza di m 15,00

Il Comune di Chiusa di Pesio ha approvato il progetto definitivo–esecutivo con Deliberazione della Giunta n.168 del 22/08/2019.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Rumiano.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 , art. 2;
- D.P.R. n. 616/1977, art. 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998, artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000, art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008, art. 17;
- D.G.C. di Chiusa di Pesio n.168 del 22/08/2019;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chiusa di Pesio, alla realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica del rio Rumiano, in comune di Chiusa di Pesio, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- la difesa spondale sia realizzata ad una quota non superiore al piano di campagna e alla quota della sponda opposta;

- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

- il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe